

## TOSCANA AEROPORTI, DOPO 40 ANNI LASCIA GINA GIANI

Cambiamenti in vista all'aeroporto di Firenze, dove l'ad di **Toscana Aeroporti, Gina Giani**, ha dato le dimissioni da tutti gli incarichi. Una scelta, precisa una nota dell'azienda, legata a questioni del tutto personali. Termina un sodalizio lungo 40 anni. A seguito delle dimissioni dell'ad, il CdA di Toscana Aeroporti si riunirà a breve per attribuire il nuovo incarico al successore di Gina Giani. Entrata in aeroporto nel 1995 in qualità di direttore commerciale e marketing SAT, Gina Giani ha contribuito allo sviluppo dello scalo di Pisa ed è tra i principali fautori della nascita del sistema aeroportuale toscano. Durante la sua direzione, Toscana Aeroporti ha registrato una crescita media annua dell'Ebitda del 10% e un incremento medio annuo dell'utile del 13,6% per cento.

## SUSHI IN CAFFETTERIA DA KŌHĪ - TOKYO 1982

Il sushi di **KellyDeli** arriva in metropolitana. Fermata: stazione di Porta Romana a Milano. Qui ha debuttato **Kōhī - Tokyo 1982**, urban coffee experience, nato dalla collaborazione fra **Sushi Daily** e l'agenzia milanese **Marketing Trade**. Alla base dell'offerta, il ventaglio di prodotti realizzati da Sushi Daily: roll, maki, poke bowl e Kelly loves (la linea di snack dall'Estremo Oriente) e un nuovo modo di gustare il caffè. Il debutto di Kōhī - Tokyo 1982 punta su uno dei formati più classici delle stazioni metropolitane: la caffetteria. Il tutto in una modalità grab&go che si sposa con il passaggio veloce dei pendolari. Tanto che anche il caffè si adatta attraverso un metodo di infusione in pieno stile asiatico (ma prodotto italiano) che utilizza la miscela "K", prodotta in esclusiva per il brand. E accanto a croissant, madeleine, bretzel e focacce ci sarà il sushi. All'interno di vetrine refrigerate saranno esposti i classici vassoi da consumare on-the-go. Caratteristico del locale, è il layout metropolitano realizzato da Augusto Contract, alla prima realizzazione post-lockdown.



## Tutela infortunistica Inail in caso di contagio da Covid-19 nello svolgimento dell'attività lavorativa

Il 3 aprile 2020, l'INAIL ha pubblicato la circolare 13/2020 avente ad oggetto, tra le altre tematiche, le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale stabilisce che "nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. (...) La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati".

### Passiamo dunque ad esaminare gli aspetti più rilevanti per i datori di lavoro.

Con la circolare 13/2020 l'INAIL ha chiarito che i casi di infezione da COVID-19 occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa saranno inquadrati nella fattispecie dell'infortunio sul lavoro.

L'INAIL precisa che la tutela riguarda in primo ruolo tutti gli operatori sanitari che, come evidente, sono esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Rischio che si deve considerare elevato anche nel caso di svolgimento di attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa vengono indicati: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc...

Avv. *Domenica Cotroneo*



L'INAIL precisa che sussistono anche altri casi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice: l'Istituto, dunque, precisa che la tutela assicurativa deve considerarsi estesa anche a tutte quelle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Di conseguenza, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle sue mansioni, l'accertamento medico-legale dovrà seguire l'ordinaria procedura delineata dall'Istituto privilegiando essenzialmente i seguenti fattori: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

A tale proposito occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2087 del c.c. nonché del d.l. 81/2008, il datore di lavoro, in quanto titolare dell'obbligo di tutela e garanzia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ex art. 2087 c.c., "... è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" comprese, dunque, tutte quelle misure che si rendano necessarie al fine di prevenire il contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro.

Pertanto, i datori di lavoro dovranno tenere presente che, così come accade per qualsiasi altro infortunio e salvo smentite da parte di successive norme interpretative, qualora dovesse venire accertata la loro responsabilità civile per la violazione degli obblighi discendenti dall'art. 2087 c.c., l'INAIL, come previsto dall'art. 11 del DPR 1124/1965, potrebbe agire nei loro confronti al fine di richiedere un rimborso delle somme a qualsiasi titolo erogate a titolo di indennità e di spese accessorie nei confronti del lavoratore.